

**Circ. n. 27**

**Calolziocorte, 1 ottobre 2020**

**Agli studenti**

**Ai genitori/tutori degli studenti**

**Al DSGA**

**Al personale ATA**

**LORO SEDI**

**Oggetto: 1) Norme di comportamento degli studenti durante la DDI in forma complementare in modalità sincrona 2) Uso non autorizzato degli smarphone e dei dispositivi digitali in genere 3) Conseguenze disciplinari, penali e civili delle violazioni.**

1) Questa istituzione scolastica ha inteso disciplinare mediante un apposito Regolamento di Istituto le modalità di svolgimento della DDI in forma complementare, al fine di garantire agli studenti il sostanziale soddisfacimento del diritto allo studio e il rigoroso rispetto dei diritti soggettivi di tutti i componenti la comunità scolastica.

Il principio di fondo cui il Regolamento si ispira è che "la classe" – composta da docente o docenti e studenti – comprende "tutti coloro che partecipano, in un determinato momento, alla lezione"; e ciò a prescindere dalla partecipazione in presenza o a distanza.

Quanto precede è rilevante ai fini della valutazione del profitto e del comportamento, per la giustificazione delle assenze e, soprattutto, per la valutazione e l'eventuale inibizione e/o repressione di quelle azioni e/o omissioni che rilevano in sede disciplinare e, nei casi più gravi, in sede civile e penale.

Da ciò consegue che la violazione dei divieti imposti dalla legge e dal Regolamento di Istituto daranno luogo all'irrogazione di sanzioni disciplinari, penali e civili nei confronti dei responsabili, sia se fisicamente presenti in aula fisica, sia se presenti in modalità "a distanza"; anzi, in questo secondo caso vi è addirittura il rischio di incorrere in un aggravamento delle sanzioni, stanti la peculiarità e i rischi che accompagnano l'eventuale uso o abuso degli strumenti digitali.

È appena il caso di rammentare che **è fatto assoluto divieto effettuare riprese fotografiche, registrazioni audio e/o video in ambito scolastico, e "a fortiori", pubblicare e/o condividere foto o registrazioni audio e/o video del personale docente, non docente e degli studenti.**

Tali divieti prescindono dal luogo di effettuazione delle riprese e/o delle registrazioni: così come è vietato effettuarle nell'edificio scolastico e nelle relative pertinenze – e quindi in "ambiente scolastico" in senso lato, chiuso o aperto che sia, nonché durante i viaggi di istruzione e le visite guidate – altrettanto lo è se per coloro che seguono la lezione nella modalità "a distanza"; pertanto chi segue la lezione da remoto (a distanza) dovrà astenersi **dall'effettuare riprese fotografiche, registrazioni audio e/o video e dal pubblicare e/o condividere foto o registrazioni audio e/o video del personale docente, non docente e degli studenti, da qualunque fonte esse provengano.**

Nel caso in cui la registrazione della lezione fosse stata realizzata dal docente o su sua specifica autorizzazione, essa resta di proprietà esclusiva dell'Istituto e, quindi, ne va fatto l'uso limitato alle indicazioni del docente che l'ha realizzata o autorizzata.

Qualsiasi sfruttamento indebito della lezione – che è giuridicamente protetta come "opera dell'ingegno" – darà luogo a severe conseguenze in sede giudiziaria e in sede disciplinare.

2) Il Regolamento d'Istituto prevede il divieto dell'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione per scopo personale, per eseguire foto o filmati non autorizzati o per recuperare informazioni o dati utili per lo

svolgimento di prove scritte e orali. La violazione di tali divieti configura, naturalmente, per i trasgressori un'infrazione disciplinare che prevede l'erogazione di specifiche sanzioni disciplinari.

Tuttavia è consentito l'uso di dispositivi informatici di vario tipo, quali gli smartphone o i tablet, qualora utilizzati a scopi didattici, per l'apprendimento, la progettazione, l'acquisizione di informazioni e documenti, la comunicazione veloce di informazione nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa.

In particolare, l'insegnante di classe, che ha nella propria programmazione l'utilizzo di internet, può autorizzare l'utilizzo degli strumenti di comunicazione e scambio di informazioni, che dovrebbero gradualmente sostituire i libri e altri materiali didattici tradizionali, con l'accortezza di guidare gli studenti nell'uso di dispositivi che sostituiscono i libri cartacei (ebook), nelle attività online, stabilendo obiettivi chiari di ricerca nel web, insegnando le strategie appropriate nella definizione e gestione della risorsa informatica al fine di veicolare una cultura dell'informazione aperta, condivisibile e consapevole, in modo anche di limitare le forme di cyberbullismo.

Fatte queste premesse, al fine di favorire il rispetto da parte degli studenti del divieto di utilizzo a scuola degli smartphone e simili per scopo personale, sono stati posizionati nelle aule scolastiche dei contenitori per telefoni cellulari con tasche numerate.

A richiesta dei singoli docenti, gli studenti avranno il dovere di depositare gli apparecchi spenti negli appositi scomparti numerati. Al termine di ciascuna ora di lezione gli studenti avranno la facoltà di prelevare il proprio apparecchio dal relativo scomparto – ma non di riavviarlo -, salva la facoltà del docente in servizio durante l'ora successiva, di disporre la continuazione del deposito, previa verifica della presenza del dispositivo di pertinenza di ciascuno studente che vi abbia provveduto.

3) Il Regolamento d'Istituto prevede delle sanzioni disciplinari specifiche per l'uso a scuola per scopi personali degli smartphone e simili da parte degli studenti, con progressivo aggravamento in caso di recidiva. Il docente che accerterà l'effettuazione da parte di uno studente di riprese fotografiche, registrazioni audio e/o video non autorizzate e, quindi, in evidente violazione della privacy, dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico, il quale, valutata rilevanza del fatto sul piano disciplinare e giudiziario, attiverà nelle competenti sedi tutte le misure necessarie.

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano illeciti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili a episodi violenza fisica o morale o a gravi fenomeni di bullismo, la sanzione prevista è la non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato.

È appena il caso di rammentare che, ferma restando la responsabilità disciplinare, la punibilità in sede penale del minore inizia al compimento del quattordicesimo anno di età, mentre la responsabilità civile "per fatto illecito" (art.2048 c.c.)<sup>1</sup> sussiste in capo a coloro che su di lui esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale.

Analogamente si procederà qualora venissero abusivamente pubblicati o condivisi tramite i "social" (Facebook, YouTube, WeChat, TikTok, Twitter, Snapchat, Pinteres, Instagram, Whatsapp, ecc.)<sup>2</sup> riprese fotografiche, registrazioni audio e/o video realizzate in ambito scolastico del personale docente, non docente e degli studenti, qualunque sia la fonte da cui provengono.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott. Maurizio CANFORA**

1 Art. 2048, comma, c.c.: "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi".

2 Elenco indicativo e non esaustivo.